



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI–SEZ. GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 4/A/2021 17 dicembre 2020

ALOISIO

presidente collegio

omissis

ricorrente

Fondo Pensioni Sicilia

convenuto

Trattamento pensionistico di reversibilità – Perequazione automatica - Legittimazione ad agire dell’erede titolare -- Incremento perequativo annuale ex art 36 l.r. 6/1997 - Sua spettanza – Maggiori ratei non richiesti dal de cuius dante causa – Non spettano

Non possono ritenersi ammissibili (in quanto intrasmissibili “jure ereditario”) le pretese avanzate dal coniuge superstite relativamente all’applicazione “ex novo” di 6 particolari benefici economici pretermessi, che avrebbero potuto essere rivendicati soltanto dal titolare della pensione diretta, lo stesso ragionamento non può valere per quanto riguarda la corretta attribuzione della mera perequazione automatica, avente come scopo l’adeguamento, con andamento annuale, del trattamento di quiescenza al costo della vita

Se da un lato va riconosciuto il diritto della titolare della reversibilità ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di quiescenza, di cui è titolare, sulla base della maggiore perequazione che sarebbe stata applicabile al coniuge defunto, dall’altro deve escludersi la legittimazione della medesima a chiedere il pagamento dei maggiori ratei di perequazione sul trattamento diretto del dante causa, da questi non richiesto mentre era in vita, trattandosi, in questo caso, di posizione giuridica di esclusiva pertinenza del “de cuius”, non trasmissibile “jure hereditatis”.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca